



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione 22 marzo 2017.

Modifica prescrizioni provvedimenti d'iscrizione.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 e, in particolare, l'articolo 9-bis, il quale prevede che i provvedimenti d'iscrizione, di variazione e di rinnovo dell'iscrizione siano acquisiti elettronicamente dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo;

Ritenuto, pertanto, necessario sostituire le prescrizioni riguardanti la tenuta e la conservazione dei provvedimenti d'iscrizione riportate nei provvedimenti stessi;

DELIBERA

1. La prescrizione n. 1, riportata nei provvedimenti d'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 6 emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 è sostituita dalla seguente: "Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali".

2. La prescrizione relativa alla conservazione dei provvedimenti emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016, riportata nei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, è sostituita dalla seguente: "Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi

sd



dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il centro di raccolta gestito”.

3. La prescrizione n. 1 riportata nei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 8 emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 è sostituita dalla seguente: “Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto”.

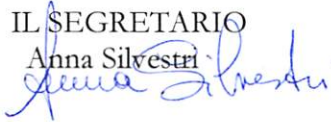
4. La prescrizione n. 1 dei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 9 emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 è sostituita dalla seguente: “Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione”.

5 La prescrizione n. 1 dei provvedimenti d'iscrizione nella categoria 10 emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 è sostituita dalla seguente: “Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione”.

La presente deliberazione viene trasmessa, ai fini del conseguente adeguamento, alle imprese già in possesso dei provvedimenti emessi e notificati ai sensi della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri



IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori

